

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze  
(Svolgimento e conclusione) ..... 25

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 26

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ..... 29

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) ..... 36

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ..... 40

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio). ..... 32

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 34

##### INTERROGAZIONI:

5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni ..... 34

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 44

5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiuemar Compagnia di Navigazione S.p.A. .... 34

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 47

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fausto GIUNTA, *ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (FI-PdL), Claudio FAVA (MISTO-LED), Donatella FERRANTI, *presidente*, il Viceministro della giustizia Enrico COSTA, Alfonso BONAFEDE (M5S) e Franco VAZIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Fausto GIUNTA, *ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense ha stabilito che alla sua attuazione si provveda mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (quindi, dal 2 febbraio 2013).

Uno dei regolamenti attuativi, inerente la disciplina inerente le modalità attraverso le quali è possibile per un avvocato ottenere ed indicare il titolo di specialista, è previsto dall'articolo 9 della legge 247 del 2012.

Per conseguire il titolo di specialista, l'articolo 9 richiede che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: esito positivo da parte dell'avvocato di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza; comprovata esperienza dell'avvocato nel settore di specializzazione; quest'ultima, oltre che da un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni, deriva da un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.

Spetta esclusivamente al CNF attribuire o revocare il titolo di specialista che, comunque, non comporta riserva di attività professionale.

In base all'articolo 9, gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247 abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Il regolamento è adottato entro 2 anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 247/2012 (quindi, entro il 2 febbraio 2015), previo parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto ministeriale in esame (AG 113) attua, in particolare, le previsioni dell'articolo 9 della legge professionale forense (L. 247/2012) dettando le disposizioni regolamentari che discipli-

nano il conseguimento del titolo di avvocato specialista, il suo mantenimento, le ipotesi di revoca del titolo.

Sul provvedimento in esame hanno espresso parere il CNF in data 16 luglio 2014 e il Consiglio di stato (*ex* articolo 17, comma 4, L. 400/1988) il 28 agosto 2014.

Lo schema di regolamento è composto di 15 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il titolo I (Disposizioni generali), oltre all'oggetto del regolamento (articolo 1), prevede, all'articolo 2, la definizione dell'avvocato specialista quale avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione previste dall'articolo 3 (e indicate nell'allegata tabella A).

Le aree di specializzazione previste (la Tabella A precisa anche i rispettivi ambiti di competenza per materia) sono 14.

L'elenco delle aree può essere modificato e aggiornato con DM Giustizia, su proposta motivata del CNF; sulla proposta debbono essere sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi più rappresentative (articolo 4).

L'articolo 3 esplicita chiaramente che la specializzazione può essere conseguita in una sola delle aree di cui alla tabella A.

Il titolo di avvocato specialista viene conferito dal Consiglio nazionale forense (articolo 2): all'esito di uno specifico percorso formativo biennale; sulla base della comprovata esperienza professionale maturata nell'area di specializzazione.

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca tramite apposite convenzioni stipulate con il CNF o con gli ordini forensi (articolo 7).

L'articolo 7 dello schema di regolamento prevede poi che le convenzioni debbano prevedere l'istituzione di un comitato scientifico e uno di gestione.

Il comitato scientifico – composto da 6 membri di cui 3 di nomina universitaria (a cui deve appartenere il coordinatore) – provvede al programma del corso di specializzazione, ad individuare le materie

oggetto del corso e i relativi docenti nonché a determinare le ore assegnate a ciascun docente. I docenti sono scelti soltanto tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, magistrati dopo la terza valutazione (quindi dopo 12 anni di carriera) e, per limitate materie non giuridiche, esperti con esperienza almeno decennale nell'area interessata.

Il comitato di gestione – composto da 5 membri, di cui 3 nominati, a seconda delle parti della convenzione, dal CNF, dagli ordini degli avvocati o dalle associazioni specialistiche – nomina i docenti del corso proposti dal comitato scientifico (il coordinatore o direttore del comitato è espressione dei suddetti enti) determina la quota di iscrizione (che dovrà coprire le sole spese di gestione totale del corso) e cura l'organizzazione dei corsi assumendo tutte le determinazioni al riguardo.

L'articolo 7 prevede anche la possibilità di svolgimento dei corsi a distanza con modalità telematiche.

La durata dei corsi è almeno biennale mentre quella didattica deve prevedere almeno 200 ore di cui almeno 150 di didattica frontale; l'obbligo di frequenza di quest'ultima è di almeno 2/3 (100 ore).

Alla fine di ogni anno di corso almeno una prova scritta e una orale dovrà accertare la preparazione del candidato; la valutazione spetta ad una commissione nominata dal comitato di gestione e composta per almeno 2/3 da non docenti del corso ma appartenente alle stesse categorie professionali all'interno delle quali è scelto il corpo docente.

La comprovata esperienza professionale è la seconda ed alternativa modalità attraverso cui si può conseguire il titolo di avvocato specialista (articolo 8) e può essere esclusivamente dimostrata: *a)* a seguito della maturazione di almeno 8 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni; *b)* a seguito dell'esercizio, negli ultimi 5 anni, della professione in modo assiduo,

prevalente e continuativo in una delle aree di specializzazione previste dalla tab. A.

L'articolo 8 ne prevede la dimostrazione mediante la produzione di documentazione, di natura giudiziale o stragiudiziale relativa ad almeno 50 incarichi professionali all'anno nell'area in questione.

Si tratta, evidentemente, di due requisiti – quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* – non alternativi ma che vanno entrambi soddisfatti. La disciplina dell'articolo 8 appare, poi, integrata da quella dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto in esame che, in caso di richiesta del titolo sulla base della comprovata esperienza, prevede che il CNF – se non ritiene sufficiente la documentazione prodotta – possa sottoporre a colloquio « tecnico » l'avvocato nelle materie inerenti l'area di specializzazione.

Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito (articolo 2, comma 3, dello schema in esame).

Il titolo II (Conseguimento del titolo, artt. 6-8), oltre agli illustrati articoli 7 (percorsi formativi) e 8 (comprovata esperienza) detta disposizioni comuni (articolo 6) di carattere procedurale inerenti all'iter per ottenere il titolo di specialista. Potrà fare domanda al CNF, tramite il suo consiglio dell'ordine, l'avvocato che: ha frequentato con esito positivo uno dei corsi di specializzazione o che ha maturato la comprovata esperienza nell'area professionale; non ha subito sanzioni disciplinari definitive per violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale (sul punto, il parere del Consiglio di Stato invita ad ancorare la disposizione a un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta; il CNF propone invece di precisare che si tratta di sanzioni disciplinari definitive di carattere interdittivo); non ha subito la revoca del titolo di specialista nel biennio precedente.

Ribadendo il principio dell'unicità del titolo di specialista, l'articolo 6 prevede la possibile rinuncia al titolo già conseguito in una delle aree per fare domanda di conseguimento del titolo di specialista in una diversa area. L'eventuale rigetto della

domanda da parte del CNF non può prescindere da una precedente audizione dell'avvocato istante.

Il CNF comunica all'avvocato e al consiglio dell'ordine territoriale l'accoglimento della domanda. Ai consigli è, infatti, affidato il compito di formare ed aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti nelle diverse aree; tale elenchi sono resi consultabili al pubblico per via telematica (articolo 5). L'iscrizione nell'elenco attesta il conseguimento del titolo di specialista (articolo 6, comma 7).

Il titolo III (artt. 9-11) riguarda gli oneri in capo all'avvocato ai fini del mantenimento del titolo di specialista. L'articolo 9 pone in capo all'avvocato, ogni 3 anni dall'iscrizione nell'elenco, specifici obblighi di formazione permanente nella sua area di specializzazione.

A tal fine, lo specialista deve documentare al suo consiglio dell'ordine la frequenza continua e proficua a scuole o corsi di alta formazione organizzati dal CNF e dai consigli dell'ordine, (articolo 10); per mantenere il titolo, l'avvocato deve acquisire almeno 75 crediti nel triennio e comunque almeno 25 per ogni anno.

In via alternativa, l'iscrizione può altresì essere mantenuta dimostrando, nel triennio, l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo della professione nell'area di specializzazione tramite produzione della documentazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla « comprovata esperienza » professionale nel settore, di cui all'articolo 8 del regolamento; quindi – come per il conseguimento del titolo – anche per il suo mantenimento sono richiesti 50 incarichi professionali (in tal caso, per ognuno dei 3 anni) (articolo 11).

Il citato articolo 9 stabilisce che il consiglio dell'ordine, se non deve comunicare il mancato deposito, trasmette al CNF la dichiarazione (di cui all'articolo 9) o la documentazione (di cui all'articolo 10) fornendo un suo parere non vincolante.

Il titolo IV è formato di un solo articolo (articolo 12) dedicato ai casi di revoca del titolo di specialista. Oltre che nel citato caso di mancata produzione al consiglio dell'ordine di appartenenza della dichia-

razione che attesta l'aggiornamento professionale specialistico o della documentazione sull'esercizio continuativo della professione nell'area specialistica, il titolo di specialista può essere revocato se viene irrogata una sanzione disciplinare per violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. Il procedimento di revoca può essere avviato dal CNF, anche autonomamente, per grave e comprovata carenza nelle competenze inerenti l'area di specializzazione.

La revoca — che deve, in ogni caso, essere preceduta dall'audizione dell'avvocato da parte del CNF — è comunicata al consiglio dell'ordine territoriale ai fini della cancellazione dall'elenco degli specialisti.

L'avvocato cui sia stato revocato il titolo in un'area di specializzazione può conseguirlo nuovamente. La nuova domanda non può, tuttavia, essere avanzata se non siano trascorsi 2 anni dalla data di revoca.

Il titolo V (artt. 13-15) detta le disposizioni finali del regolamento. È, anzitutto, prevista (articolo 13), la possibile delega delle funzioni del CNF ad uno speciale comitato che, costituito da 5 membri, elegge un suo presidente e può delegare un componente alle funzioni istruttorie.

Infine, gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria del regolamento e la sua entrata in vigore, che avrà luogo decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che, a causa dei gravosi impegni della Commissione nelle prossime settimane, non sarà possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Alle associazioni ed organizzazioni che chiederemo di essere sentite o che saranno indicate dai Gruppi verrà chiesto di trasmettere delle osservazioni sul testo che verranno poi messe a disposizione della Commissione. Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia consapevole che le condotte cui si vuole far fronte con il provvedimento in esame siano di assoluta gravità, ritenendo altresì necessario un intervento di inasprimento sanzionatorio conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, non già esclusivamente redatto sulla spinta emotiva dovuta alla cronaca.

Ritiene che la sanzione amministrativa accessoria introdotta (« ergastolo della patente ») sia sfornita dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto è assente la graduazione e la discrezionalità nell'applicazione della stessa. Risulta quindi un'afflizione iniqua ed in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento come la rieducazione ed il reinserimento sociale del reo che la porterebbe ad essere una norma al limite della costituzionalità.

Il divieto di conseguire la patente per chi non ne sia provvisto colpirà di fatto in maniera maggioritaria soggetti minorenni, comportando un'afflizione incomprensibile in relazione alla crescita, all'educazione e alle possibilità di inserimento lavorativo del minore che potrebbero portarlo senz'altro a percepirla come una punizione ingiusta e come un incentivo, per ragioni lavorative o altre esigenze di vita, ad intraprendere nuovamente condotte di guida senza patente. Rispetto al nostro ordinamento giuridico la norma risulta in difetto di coerenza, unità e sistematicità, in particolare rispetto ad altre previsioni sanzionatorie, perché di fatto non rispetta i principi di proporzionalità e ragionevolezza su cui le altre norme si fondano.

Chiede che la proposta di parere presentata dal relatore sia modificata come segue:

alle condizioni n. 1) e n. 2) siano soppresse le seguenti parole: « e quarto »;

alla condizione n. 2) le parole: « di inibizione alla guida su territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto cui è stata pronunciata la sentenza » siano sostituite con le seguenti: « di inibizione alla guida a tempo determinato da 5 a 20 anni nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. La sanzione di inibizione alla guida può essere raddoppiata nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

dopo la condizione n. 2) sia inserita la seguente: « 3) all'articolo 11, comma 1, capoverso 3-ter dopo le parole: « nuova patente di guida » aggiungere le seguenti: « prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

sia inserita la seguente condizione: 4) all'articolo 11, capoverso 3-ter, l'ultimo

periodo è così sostituito: « nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, e sia maggiorenne, non può conseguirla prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

le osservazioni previste alle lettere a) e b) siano trasformate in condizioni.

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra la nuova proposta di parere, osservando come risultino già recepiti alcuni rilievi del M5S. Precisa come sia da lui condivisa la scelta politica di prevedere la sanzione del cosiddetto « ergastolo della patente » per una tipologia di reato particolarmente grave quale quella dell'articolo 589, terzo comma, c.p., proprio in considerazione del suo forte effetto deterrente nei confronti di comportamenti assolutamente non tollerabili. Non ritiene, quindi, di potere accedere alle richieste di graduazione della sanzione avanzate dal collega Ferraresi.

Quanto alle modifiche apportate alla proposta di parere presentata ieri, fa presente di avere eliminato, all'esito di ulteriori riflessioni, l'estensione della sanzione amministrativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 589, quarto comma, in quanto non si tratta di una fattispecie che presuppone lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope, considerato invece essenziale ai fini dell'applicazione dell'ergastolo della patente. Come richiesto dal M5S, sono state trasformate in condizioni le osservazioni contenute nella originaria proposta di parere, volte a modificare il testo degli articoli 589, terzo comma, lettera b), del codice penale, e dell'articolo 187 del codice della strada, finalizzate ad esplicitare che lo stato di alterazione psico-fisica è elemento costitutivo del reato. È stata introdotta una nuova osservazione, volta a recepire il rilievo del collega Ferraresi, che ha evidenziato un punto critico del provvedi-

mento nella previsione che consente di applicare l'ergastolo della patente ai minorenni, nella quale si chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere, in questo caso, una sanzione che non sia a tempo indeterminato. Osserva, infine, come il collega Daniele Farina ritenga che si debba specificare che lo stato di alterazione psico-fisica sia « evidente », manifestando forti perplessità su tale rilievo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che, indipendentemente dal fatto che sia evidente o meno, ciò che si è voluto sottolineare nella proposta di parere è che lo stato di alterazione psico-fisica debba essere determinato dall'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e che rivesta, sotto il profilo causale, un ruolo essenziale.

Daniele FARINA (SEL) chiarisce che l'aggettivo « evidente » dovrebbe servire quale sollecitazione ad adottare più precise metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il rilievo del collega potrebbe tradursi in un'osservazione così formulata: « valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici ».

Daniele FARINA (SEL) ritiene soddisfacente l'osservazione formulata dalla Presidente Ferranti.

Tancredi TURCO (M5S) pur condividendone la sostanza, rileva come l'osservazione formulata dalla Presidente dovrebbe essere trasformata in una condizione.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste sulla contrarietà della previsione dell'ergastolo della patente ai principi di proporzionalità della pena e di ragionevole-

zza, ritenendo indispensabile introdurre una graduazione della sanzione.

David ERMINI (PD), *relatore*, ribadisce di condividere la scelta politica di introdurre la sanzione dell'ergastolo della patente, che è adeguata in quanto prevista quale conseguenza di condotte gravissime.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la sanzione in questione sia incostituzionale e che non esistano sanzioni analoghe nel nostro ordinamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non condivide l'intervento del collega Bonafede e cita, a titolo esemplificativo, la pena accessoria dell'inibizione perpetua dai pubblici uffici.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che la sanzione dell'ergastolo della patente sia l'unica in grado di esercitare un fondamentale effetto di deterrenza nei confronti di condotte gravissime e intollerabili.

David ERMINI (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione e, in particolare, dei rilievi del collega Daniele Farina, riformula la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riprende oggi l'esame della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari, interrotto l'11 giugno scorso.

Ricorda che erano stati già presentati gli emendamenti e considerati irricevibili gli emendamenti diretti a modificare testualmente una o più disposizioni, o parti delle stesse, sulle quali si è realizzata la doppia deliberazione conforme.

La Presidenza si era riservata di svolgere in un secondo momento il giudizio di ricevibilità delle proposte emendative nel loro complesso e, in particolare, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per considerare ricevibili quegli emendamenti e articoli aggiuntivi volti ad incidere nella sostanza su disposizioni coperte dalla doppia deliberazione conforme (quale l'emendamento Verini 3.1, che inserisce nell'articolo 3 una disposizione volta a limitarne e precisarne la portata normativa) ovvero a differire nel tempo l'efficacia di alcune norme del provvedimento (quali gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02, che differiscono nel tempo l'efficacia di alcune disposizioni e, segnatamente, dell'articolo 3 rispetto all'entrata in vigore del provvedimento nel suo complesso).

Come aveva avuto modo di sottolineare in quella occasione, queste proposte emendative potevano essere valutate unitamente ad altre che, per quanto irricevibili, assu-

mevano comunque un significato politico nel senso di confermare l'emersione nell'ambito della Commissione di un orientamento volto alla modifica del testo dell'articolo 3, sul quale, tuttavia, si era realizzata la doppia deliberazione conforme.

Ricorda che l'articolo 3 reca un'ipotesi di modifica del comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale elaborata nell'ambito della cosiddetta « Commissione Canzio »: ipotesi recepita da quattro identici emendamenti (sottoscritti da deputati dei gruppi PD, M5S, SCpI e FI-PdL) approvati dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. Il Senato non ha modificato la disposizione, ritenendo evidentemente superabili in via interpretativa alcune rilevanti incongruenze e difficoltà applicative nel frattempo evidenziate: si era quindi realizzata la doppia deliberazione conforme. Sono poi seguite le critiche, talvolta molto severe, provenienti da alcuni autorevoli operatori del diritto. Nel corso della terza lettura alla Camera, la Commissione Giustizia ha quindi ritenuto opportuno svolgere, su richiesta dei gruppi, un ulteriore ciclo di audizioni, nel corso del quale gli auditi, oltre a confermare e precisare i profili problematici della disposizione, hanno anche offerto talune indicazioni per un eventuale intervento correttivo, che sono state tradotte nell'emendamento Verini 3.1.

Verificata intangibilità dell'articolo 3 a causa della doppia deliberazione conforme, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era emerso un orientamento prevalente nel senso di ritenere che, senza un adeguato intervento correttivo del testo dell'articolo 3, l'esame della proposta di legge C. 631-B non avrebbe potuto proseguire. Si sarebbe potuto abbandonare l'esame di tale proposta ed avviare un nuovo procedimento legislativo con oggetto una nuova proposta di legge, che sarebbe stata quindi scevra da ogni giudizio relativo alla doppia deliberazione conforme. Non si è seguita quest'ultima via in quanto nel frattempo il Governo ha ema-



nato il decreto legge n. 92 del 2014, il cui articolo 8 era proprio volto a risolvere la questione relativa all'intangibilità dell'articolo 3 della proposta di legge C. 631-B, intervenendo sulla stessa disposizione del codice di procedura penale oggetto dell'articolo 3.

Ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge in esame è diretto a sostituire il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

L'articolo 8 del decreto-legge, pertanto, ha sostituito il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo, nel testo risultante dalla conversione in legge, che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

Pertanto, l'articolo 3 della proposta C. 631-B, sul quale si era dunque raggiunta la doppia conforme, è da ritenersi assorbito negli effetti alla luce della conversione del decreto legge n. 92 del 2014. Si ricorda, infatti, che l'articolo 656 del codice

di procedura penale, al comma 5, obbliga il pubblico ministero a sospendere l'esecuzione della pena detentiva non superiore a 3 anni (4 anni per i soggetti ai quali si applica la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-*ter*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario; 6 anni per i soggetti che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti). La nuova formulazione del comma 2-*bis* vigente obbliga il giudice a compiere una prognosi sulla pena detentiva applicabile, escludendo la custodia cautelare per le condanne fino a 3 anni. Peraltro, mentre la proposta di legge C. 631-B impone al giudice la prognosi per tutti i delitti, il decreto legge la esclude per alcuni gravi delitti e quando non siano applicabili gli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio idoneo.

Il quadro normativo in cui si colloca la proposta di legge in esame è quindi mutato rispetto alla data dell'ultima seduta, in quanto è stato nel frattempo modificato il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, oggetto dell'articolo 3. Si tratta quindi di uno di quei casi in cui la doppia deliberazione conforme può essere superata o, per meglio dire, di un caso in cui non vi è più una doppia deliberazione conforme in quanto la conformità, che deve essere letta considerando l'ordinamento nel suo complesso, è fatta venir meno dallo *ius superveniens*.

Alla luce di ciò ritiene necessario riaprire il termine per la presentazione di nuovi emendamenti in relazione al solo articolo 3, che deve essere letto secondo la normativa vigente nel momento in cui viene esaminato.

Fissa, pertanto, alle ore 15 di lunedì 27 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti all'articolo 3 della proposta di legge in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, coglie con grande favore il reinserimento della proposta di legge in esame nel calendario dei lavori, rilevando come tale proposta di legge sia pienamente in linea con una politica di legislazione che si basi su interventi strutturali anziché essere costituita da modifiche legislative parziali

e non sempre esaustive. Nel caso in esame, inoltre, si affronta un tema di estrema delicatezza quale la limitazione della libertà personale prima di una eventuale sentenza di condanna definitiva, al fine contemperare l'esigenza delle indagini e del processo con quelle di garanzia della libertà personale in assenza di condanna.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**  
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che risultano iscritte a parlare gli onorevoli Rossomando e Bossa. Tuttavia, considerata la ristrettezza dei tempi della Commissione essendo imminenti votazioni in Assemblea e l'esigenza di svolgere la seduta di sindacato ispettivo, chiede se i predetti interventi potranno essere svolti nella seduta di martedì prossimo quando il provvedimento sarà nuovamente messo all'ordine del giorno della Commissione.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie l'invito della Presidenza, annunciando il proprio intervento nella seduta di martedì' prossimo.

Luisa BOSSA (PD), accogliendo anche lei la richiesta della Presidenza, ritiene che la proposta di testo base presentata dal relatore debba essere modificata in alcuni punti, che indicherà nel proprio intervento di martedì.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**5-03251 Businarolo:** Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, dichiara che la propria interrogazione è volta a fare luce sulla tutela apprestata ai minori in caso di affidamento ed, in particolare, a situazioni in cui l'interesse del minore viene leso in maniera grave. Prende atto con favore che la questione sollevata è in qualche modo all'attenzione del Consiglio Superiore della magistratura, anche se in realtà il problema non è stato ancora risolto, rimanendo in piedi gravi situazioni di conflitto di interesse che hanno portato nel 2010 l'aumento del 24 per cento, rispetto al 2000, del numero dei minori sottratti alle famiglie ed affidati a centro di affidamento temporaneo o ad altre famiglie.

**5-03437 Gallo Luigi:** Sulla vicenda del fallimento della Deiuemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, non si dichiara soddisfatto dalla risposta, in

quanto si tratta di un caso in cui la magistratura ha notizia di una grave vicenda di natura finanziaria senza adottare le misure necessarie per porvi fine. Osserva che Neanche le denunce dei cittadini sono servite per dare una accelerazione alle indagini giudiziarie. Ritiene che sia grave che su tale inerzia non vi sia stata disposta alcuna ispezione dal parte

del Ministro, al fine di valutare eventuali responsabilità disciplinari.

Donatella FERRANTI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.20.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto « ergastolo della patente », quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'aver il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » (articolo 589, terzo comma, c.p.);

B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi « ritirata », in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;

la disciplina vigente prevede una revoca « temporanea », poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero « in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto so-

stanze stupefacenti o psicotrope », provoca un « incidente stradale »; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;

il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: « Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla »;

dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca « a tempo indeterminato » che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;

tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;

C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;

l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: « Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca » (comma 2). Il prefetto quindi dispone il « ritiro » della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);

sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), c.s.) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;

è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: « In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al

prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la « inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »;

D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente « a tempo indeterminato » (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);

l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come « ritiro ») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;

non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;

E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:

a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca « temporanea » della patente;

b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

osservato che:

F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » nel momento in cui commette il fatto;

per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli « accertamenti tecnici » di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;

la Suprema Corte ha infatti rilevato che: « a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica »;

la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: « Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione » (Cass. n. 28170/2013);

in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma (« Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »);

il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che « l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;

si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al « soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;

in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto « ergastolo della patente », che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

esprime, per quanto di competenza

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della connessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

*e con la seguente osservazione:*

a) all'articolo 11, con riferimento al minorenni sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto « ergastolo della patente », quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'aver il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » (articolo 589, terzo comma, c.p.);

B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi « ritirata », in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;

la disciplina vigente prevede una revoca « temporanea », poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero « in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto so-

stanze stupefacenti o psicotrope », provoca un « incidente stradale »; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;

il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: « Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla »;

dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca « a tempo indeterminato » che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;

tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;

C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;



l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: « Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca » (comma 2). Il prefetto quindi dispone il « ritiro » della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);

sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), c.s.) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;

è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: « In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al

prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la « inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »;

D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente « a tempo indeterminato » (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);

l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come « ritiro ») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;

non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;

E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:

a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca « temporanea » della patente;

b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

osservato che:

F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » nel momento in cui commette il fatto;

per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli « accertamenti tecnici » di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno che la Commissione effettui un approfondimento in materia, al fine di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando

ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici;

appare invece necessario evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;

la Suprema Corte ha infatti rilevato che: « a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica »;

la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: « Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione » (Cass. n. 28170/2013);

in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma (« Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »);

il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che « l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;

si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera *b*), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al « soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;

in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto « ergastolo della patente », che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

esprime, per quanto di competenza

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-*ter*. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-*ter*.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

2) all'articolo 589, comma 3, lettera *b*) del codice penale le parole « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) all'articolo 11, con riferimento al minorenni sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.

*b*) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione oggi in discussione gli On. Businarolo, Ciprini e Mucci pongono in evidenza un tema di estrema delicatezza ed importanza non soltanto perché attenzionano il mondo dei minori e la tutela loro apprestata in caso di affidamento, ma anche perché prospettano una compromissione del sistema giudiziario in occasione delle decisioni prese da alcuni giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, in vista dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine.

Nel premettere la massima attenzione alla tematica segnalata, ritengo doveroso precisare che l'attività istruttoria per la nomina dei giudici onorari nei collegi dei Tribunali per i minorenni e delle sezioni minorenni presso le Corti d'Appello è espletata presso i predetti Tribunali e sezioni di Corte d'Appello e che la determinazione finale sul punto rientra nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Dipartimento della Giustizia minorile, infatti, interviene nella procedura di nomina soltanto all'atto della predisposizione del decreto a firma del Ministro.

È, peraltro, noto che i Tribunali per i Minorenni sono stati costituiti con r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 affinché i minorenni che avessero commesso dei reati potessero essere giudicati da un organo specializzato, a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (c.d. togati) e da cittadini esperti in scienze umane (c.d. giudici onorari). Soltanto successivamente è stata attribuita a questi Tribunali una competenza civile, che attualmente com-

prende la maggior parte dei procedimenti giurisdizionali in cui sono coinvolti gli interessi dei soggetti di minore età.

Per essere nominato e confermato nel ruolo di giudice onorario minorile l'aspirante deve comprovare con adeguata documentazione di essere cittadino « benemerito dell'assistenza sociale » e cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché di condotta incensurabile. La situazione di « benemerita dell'assistenza sociale » sottende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una reale traduzione di tale sensibilità in attività concrete. Per « assistenza sociale » si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendo l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria. Il requisito di « cultore » delle materie indicate non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, anche se il medesimo costituisce un titolo preferenziale.

Ogni decisione del Tribunale per i Minorenni è adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato e due giudici onorari (un uomo ed una donna).

Ne consegue che i giudici onorari minorili non svolgono funzioni monocratiche e che la decisione di affidamento ad una struttura piuttosto che ad un'altra è sempre e comunque di natura collegiale.

Inoltre, poiché nei confronti degli esperti che fanno parte del Tribunale per i minorenni trovano applicazione le norme che disciplinano le situazioni di incompatibilità dei giudici onorari, qualora il Presidente dell'ufficio di appartenenza abbia avuto notizia di fatti integranti gli estremi dell'incompatibilità, lo stesso deve proporre la decadenza o la revoca del giudice onorario minorile al Consiglio giudiziario competente il quale, espletati i doverosi accertamenti, provvede, in caso di fondatezza della notizia, a formulare la contestazione indicando i fatti suscettibili di determinare l'adozione di detti provvedimenti e, in caso contrario, ad archiviare il relativo procedimento.

Tra le situazioni che ostano all'esercizio delle funzioni di giudice onorario, l'articolo 42 *quater* lett. *d* dell'ordinamento giudiziario prevede espressamente quella dell'appartenenza ad associazioni, i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.

Ebbene, sulla base dei dati acquisiti dal Dipartimento della giustizia minorile riferisco che nell'anno 2013 e nel I semestre del 2014 sono stati adottati complessivamente 40 provvedimenti di decadenza d'ufficio dall'incarico di giudice onorario e tra le motivazioni poste a fondamento della decadenza vi sono sia le dimissioni, che le revoche e le incompatibilità per doppio incarico.

Per quanto riguarda i quesiti specifici proposti in interrogazione, rappresento che nell'anno 2012, secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della giustizia, sono stati disposti dai Tribunali per i minorenni 588 provvedimenti di affidamento familiare, 659 affidamenti a comunità o istituti e 235 provvedimenti di urgenza di allontanamento del minore dalla residenza familiare. Per l'anno 2013 i provvedimenti di affido familiare sono stati 453, mentre quelli di affidamento a comunità o istituti 623.

Per completezza segnalo che la circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio

2014-2016 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura ha confermato, così come accaduto per il precedente triennio, la volontà di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle competenze specifiche acquisite dai magistrati in servizio senza ostacolare non ostacolare il ricambio delle esperienze in un settore, quale quello minorile, bisognoso di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi.

In tale ottica il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma dell'incarico che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo fra vecchi e nuovi aspiranti.

Per il soddisfacimento di tali esigenze i dirigenti degli uffici sono stati ulteriormente responsabilizzati in quanto chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione svolta dai giudici onorari nel primo triennio, ma anche in presenza di domanda di conferma.

Evidenzio, inoltre, che nell'articolo 7 comma 6 della circolare del CSM 14 maggio 2014 è stata espressamente prevista incompatibilità tra l'attività di giudice onorario e le cariche rappresentative di strutture comunitarie tant'è che « il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già riveste tali cariche, deve rinunciarvi prima di assumere le funzioni ». Tale causa di incompatibilità, di carattere funzionale, ben può costituire, se nota, elemento per procedersi alla revoca dell'incarico.

È di tutta evidenza, quindi, che le previsioni normative attualmente vigenti sono predisposte per garantire la massima professionalità dei giudici onorari minorili e sono strutturate per evitare che si verifichino anomalie in danno dei minori.

In ogni caso, proprio in considerazione della particolarità della questione affron-

tata, non può che essere caldeggiata una ancora più minuziosa verifica delle possibili cause di incompatibilità.

Segnalo in tal senso che il 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace » indicando tra i principi di delega anche interventi sul disciplinare, sui requisiti per l'accesso nonché sulla disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio della funzioni di magistrato onorario, con individuazione dei doveri e i casi di astensione del magistrato onorario.

ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto – relativo alle vicende fallimentari della «Deiulemar compagnia di navigazione Spa» e della società di fatto costituita tra soggetti riconducibili alla compagine societaria della prima – si rappresenta quanto segue.

Dalle informative richieste dalla competente articolazione ministeriale, consta come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata che iscrisse la originaria *notitia criminis* relativa alla vicenda fallimentare nell'anno 2011 abbia successivamente trasmesso – in data 3 agosto 2012 – per competenza funzionale ex articolo 11 cpp alla Procura della Repubblica di Roma il fascicolo relativo al procedimento penale RGNR 11529/11.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 luglio 2014, ha pronunciato la condanna di tutti gli imputati, disponendo la confisca delle somme già oggetto di sequestro che – al passaggio in giudicato della statuizione – potranno essere acquisite definitivamente all'Erario.

Dalle informazioni assunte presso il MEF, invece, risulta come – a seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia – siano state elevate due contestazioni per violazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aventi ad oggetto movimentazioni finanziarie poste in essere dalla «Deiulemar compagnia di navigazione Spa» o da soggetti ad essa riconducibili. I relativi procedimenti amministrativi sono in fase di istruttoria, mentre alla Banca d'Italia – in qualità di persona offesa – è stato notificato il decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento penale ci-

tato per diverse ipotesi di reato, fra le quali la raccolta abusiva del risparmio ed il riciclaggio.

La Banca d'Italia ha, altresì, confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti ed alle competenti Procure nell'ambito delle indagini condotte nei confronti della citata società.

La UIF, anch'essa interpellata, ha comunicato come l'Ufficio italiano dei Cambi prima e – a partire dal 1° gennaio 2008 – l'Unità di informazione finanziaria (Bankitalia) stessa abbiano ricevuto dai soggetti obbligati alla collaborazione attiva numerose segnalazioni di operazioni sospette relative alla «Deiulemar Compagnia di Navigazione spa» ed a soggetti ad essa collegati.

Tali segnalazioni sono state oggetto di analisi finanziaria ed inviate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, corredate delle relative relazioni tecniche (articolo 47, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui soggetti sottoposti ad indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale fra FIU.

Alla luce di quanto accertato, e tenuto conto anche dei tempi di definizione del procedimento penale che, dalla trasmissione del fascicolo per competenza nell'agosto 2012, è stato definito con sentenza nel luglio 2014, non si ravvisa l'esistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative, anche ispettive, a carico dei magistrati assegnatari da parte di questo Ministero.